

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 171

29 luglio 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1615/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1616/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1617/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 1618/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	7
Regolamento (CEE) n. 1619/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1972 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	8
Regolamento (CEE) n. 1620/72 della Commissione, del 27 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	10
Regolamento (CEE) n. 1621/72 della Commissione, del 27 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	15
Regolamento (CEE) n. 1622/72 della Commissione, del 27 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	17
Regolamento (CEE) n. 1623/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, i prezzi di ritiro e i coefficienti di adattamento che servono per il calcolo delle indennità e delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato, nonché per il calcolo dei prezzi d'acquisto delle sardine e della acciughe	20

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1624/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1109/71 relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca	27
Regolamento (CEE) n. 1625/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che modifica i prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca per il 1972	31
Regolamento (CEE) n. 1626/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, relativo all'istituzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di calcolatrici elettroniche numeriche, con o senza dispositivo stampatore in provenienza dal Giappone	33
Regolamento (CEE) n. 1627/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche in provenienza dalla Grecia	34
Regolamento (CEE) n. 1628/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che modifica l'importo dell'integrazione per i semi di colza e ravizzone	35
Regolamento (CEE) n. 1629/72 della Commissione, del 28 luglio 1972, che istituisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di alluminio greggio provenienti dai paesi indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1025/70	36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

72/274/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1972, che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra nonché le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole	37
--	----

72/275/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1972, che modifica la direttiva relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali	39
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	66,92
10.01 B	Frumento duro	70,69 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	59,60 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	52,88
10.04	Avena	50,10
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	47,15 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	8,78
10.07 B	Miglio	31,97
10.07 C	Sorgo	47,26
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	109,92
11.01 B	Farine di segala	95,23
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	119,15
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	117,53

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/72 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1972
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0,22	0,22	0,22
10.02	Segala	0	1,38	1,38	1,38
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,23	0,23	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1617/72 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1972
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1606/72 ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è ne-

cessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 28.7.1972, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 luglio 1972 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / t)						
		Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato :							
	— per le esportazioni verso :							
	— le zone I a), IV b) e V b)	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— la Jugoslavia e il Portogallo	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— il Regno Unito, l'Irlanda, la Danimarca e la Norvegia	0	0	0	0	-3	-3	-3
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0	0	0	0
10.03	Orzo :							
	— per le esportazioni verso :							
	— la Svizzera							
	— l'Austria, il Liechtenstein e Cipro	0	0	0	0	0	0	0
	— le altre destinazioni	0	0	0	0	-5	-5	-5
10.04	Avena	0	0	0	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	-	-	-
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0	0	0	0

N.B. : Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1394/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, nel caso in cui la moneta di un paese terzo si discosta dai margini di fluttuazione stabiliti negli accordi di Washington del 18 dicembre 1971, è opportuno, previa consultazione del comitato monetario, prendere in considerazione, per il

calcolo dei prelievi, un tasso di conversione basato sul corso di mercato di tale moneta ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1394/72, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 28.3.1972, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 149 del 1° 7.1972, pag. 59.

ALLEGATO

<i>(u.c. / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	13,97
	II. zucchero greggio	12,19 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,97
	II. zucchero greggio	12,19 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1619/72 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1972

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1972 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/71 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 204/69, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1972 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento n. 122/67/CEE sono fissati secondo quanto esposto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 29. 9. 1971, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 luglio 1972 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1972 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
04.05	<p>Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :</p> <p>A. Uova in guscio, fresche o conservate :</p> <p>I. Uova di volatili da cortile :</p> <p>b) altre (non da cova) :</p> <p>— in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata</p> <p>— in caso di esportazione sotto forma di altre merci</p> <p>B. Uova sgusciate e giallo d'uova :</p> <p>I. atti ad usi alimentari :</p> <p>a) Uova sgusciate :</p> <p>ex 1. Essiccate, non zuccherate</p> <p>ex 2. altre, non zuccherate</p> <p>b) Giallo d'uova :</p> <p>ex 1. liquido, non zuccherato</p> <p>ex 2. congelato, non zuccherato</p> <p>ex 3. essiccato, non zuccherato</p>	<p>15,40</p> <p>15,40</p> <p>65,30</p> <p>17,86</p> <p>31,42</p> <p>33,57</p> <p>66,22</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/72 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1972

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/71⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 204/69, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco o lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/71⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, sono fissati come è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 29. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04	<p>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>C. Polialcoli :</p> <p>II. Mannite</p> <p>III. Sorbite</p> <p>a) in soluzione acquosa :</p> <p>2. altra</p> <p>— ottenuta con saccarosio</p> <p>b) altra :</p> <p>2. altra</p> <p>— ottenuta con saccarosio</p>
29.10	<p>Acetali, emiacetali e acetali ed emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>ex B. altri :</p> <p>— metilglucosidi</p>
29.14	<p>Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi :</p> <p>— Esteri di mannite ed esteri di sorbite</p> <p>ex B. Acidi monocarbossilici non saturi :</p> <p>— Esteri di mannite ed esteri di sorbite</p>
29.16	<p>Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :</p> <p>A. Acidi carbossilici a funzioni alcool :</p> <p>ex VIII. altri :</p> <p>— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido ettasaccarico, loro sali e loro esteri</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex Q. altri : — composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri : — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri : — Prodotti del cracking della sorbite

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco : — Zucchero greggio : — Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — Melassi, anche decolorati : —
--	---

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco : 1,00 Zucchero greggio : — Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : — Melassi, anche decolorati : —
--	--

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci								
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi policarbossilici aciclici : ex V. altri : — Acido itaconico, suoi sali o suoi esteri								
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide e chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzioni alcool : I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri								
29.44	Antibiotici : A. Penicilline								
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Zucchero bianco :</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Zucchero greggio :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> <tr> <td>Melassi, anche decolorati :</td> <td style="text-align: right;">—</td> </tr> </table>		Zucchero bianco :	1,00	Zucchero greggio :	—	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	—	Melassi, anche decolorati :	—
Zucchero bianco :	1,00								
Zucchero greggio :	—								
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	—								
Melassi, anche decolorati :	—								

TABELLA IV

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao . B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : V. altri
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	
Zucchero bianco :	9,84
Zucchero greggio :	7,19
Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
$9,84 \times \frac{S^{(1)}}{100}$	
Melassi, anche decolorati :	—

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/72 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1972

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/71 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 204/69, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese ;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare :

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale ;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili ;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato ; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl ⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/70 ⁽⁸⁾ ; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 219 del 29. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

359/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Fumento (grano) tenero, compreso quello segalato : — per l'industria dell'amido — altra che per l'industria dell'amido	1,838 6,198
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,625
10.02	Segala	5,660
10.03	Orzo	5,098
10.04	Avena	4,745
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — industria dell'amido — altra che per l'industria dell'amido	1,378 4,533
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani lunghi	10,010 12,979
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani lunghi	13,550 22,007
10.06 C	Rotture di riso : — industria dell'amido — altra che per l'industria dell'amido	0,580 4,780
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,825
11.01 B	Farina di segala	8,964
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,143
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,825

REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/72 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1972

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo capoverso,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/71⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 204/69 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾; che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 204/69, al latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 29. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 650/72⁽²⁾, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2814/71⁽⁴⁾, stabilisce gli aiuti accordati ogni 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o caseinati secondo il livello ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, autorizza la fornitura alle industrie che fabbricano merci comprese nella posizione 19.08 della tariffa doganale comune di burro a prezzo ridotto, secondo la procedura della gara permanente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 1° 4. 1972, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1972, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 5,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	36,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle voci 18.06 B, 21.07 C o 19.08 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1259/72 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 100,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1623/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, i prezzi di ritiro e i coefficienti di adattamento che servono per il calcolo delle indennità e delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato, nonché per il calcolo dei prezzi d'acquisto delle sardine e delle acciughe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che la concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2142/70 è subordinata, in particolare, alla applicazione da parte delle organizzazioni di produttori, di un prezzo di ritiro fissato a tal fine; che a norma delle disposizioni del paragrafo 4 di tale articolo questo prezzo deve essere fissato per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, del suddetto regolamento, applicando ad un importo almeno uguale al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento, il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento per il rimanente periodo del 1972 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti in oggetto dal regolamento (CEE) n. 1563/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972 ⁽³⁾;

considerando che l'evoluzione dei prezzi sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi rende necessaria una modifica dei prezzi di ritiro attualmente vigenti e fissati nel regolamento (CEE) n. 2809/71 della Commissione, del 23 dicembre 1971 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione del regime dei ritiri è destinata a contribuire ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità; che di conseguenza è opportuno sostenere adeguatamente il complesso dei mercati, tenendo conto del fatto che la composizione degli apporti varia da mercato a mercato per quanto concerne le caratteristiche commerciali dei prodotti in questione; che è neces-

sario inoltre fissare i prezzi di ritiro a livelli tali da non compromettere i risultati ottenuti finora, in tema di stabilizzazione dei corsi, grazie agli sforzi intrapresi negli Stati membri dalle organizzazioni di produttori, nella misura in cui questi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi comunitari;

considerando che per i motivi summenzionati è opportuno prevedere la differenziazione dei prezzi di ritiro a seconda delle caratteristiche commerciali dei prodotti in questione attraverso l'impiego di coefficienti di adattamento che riflettano in modo forfetario lo scarto medio del prezzo constatato tra prodotti con caratteristiche commerciali differenti ma adottando comunque, per i prodotti della medesima specie, una percentuale unica del prezzo di orientamento, come segue:

	%
— per le aringhe	85
— per le sardine:	
a) dell'Atlantico	85
b) del Mediterraneo	85
— per i sebasti	90
— per i merluzzi bianchi	80
— per i merluzzi carbonari	80
— per gli eglefini	75
— per i merlani	80
— per gli sgombri	85
— per le acciughe	85
— per le passere di mare	82
— per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp. p.	90

considerando che la differenziazione a seconda delle caratteristiche commerciali dei prodotti può essere effettuata ricorrendo alle nozioni adottate a questo stesso fine al momento della fissazione delle norme comuni di commercializzazione;

considerando che, per consentire il calcolo delle indennità e delle compensazioni finanziarie per i prodotti della pesca ritirati dal mercato, nonché il calcolo del prezzo d'acquisto delle sardine e delle acciughe, è necessario fissare i coefficienti di adattamento previsti dai paragrafi 1 c) e 4 dell'articolo 10 e dal paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2142/70; che questi vari coefficienti sono

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 12.

stati fissati l'ultima volta nel regolamento (CEE) n. 889/71 della Commissione del 29 aprile 1971 ⁽¹⁾; che i motivi che giustificavano tale regolamento permangono validi; che è quindi opportuno, per salvaguardare la coerenza del sistema, prendere in considerazione, per la fissazione di tali coefficienti, quelli applicati per la fissazione dei prezzi di ritiro;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita relativamente alle possibilità di vendita e al valore mercantile dei diversi prodotti della pesca, è necessario riclassificare alcuni prodotti applicando i coefficienti di adattamento stabiliti per ciascuno di essi;

considerando che sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi della Comunità alcuni prodotti della pesca menzionati nell'allegato I, lettere A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono abitualmente commercializzati anche sotto forma di presentazioni diverse da quelle finora osservate e che è necessario introdurre tali forme nella tabella dei prezzi di ritiro; che i valori mercantili di dette presentazioni corrispondono a quelli delle altre presentazioni per le quali già esistono coefficienti di adattamento; che possono essere pertanto applicati i coefficienti di adattamento già esistenti;

considerando che non è da escludersi la possibilità che i prodotti della pesca in causa vengano commercializzati sotto forma di presentazioni ancora diverse da quelle finora osservate e che occorre pertanto fissare coefficienti di adattamento anche per tali prodotti; che, in mancanza dell'esperienza necessaria, appare utile classificare tali presentazioni dei prodotti della pesca in causa nella categoria con il più basso coefficiente di adattamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2142/70 e i prodotti cui essi si riferiscono sono indicati nell'allegato I del presente regolamento. Essi sono validi fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 2

I coefficienti che servono per la differenziazione secondo le caratteristiche commerciali sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Tali coefficienti servono anche per il calcolo:

- dell'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 10, paragrafo 1 c), del regolamento (CEE) n. 2142/70,
- del valore della compensazione finanziaria di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di detto regolamento e
- del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) n. 889/71 e n. 2809/71 sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 97 del 30. 4. 1971, pag. 40.

ALLEGATO I

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo di ritiro (u.c./t)	
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione		
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	138	
	tutte le categorie	2	pesci interi	129	
	tutte le categorie	3	pesci interi	} 113	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri		
Sardine : a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	284	
	Extra	3	pesci interi	217	
	Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 184	
	A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi		
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 116	
	b) del Mediterraneo	Extra, A	2		pesci interi
		Extra	3	pesci interi	125
		Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 106
		A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	
		tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 80
Sebasti		Extra, A, B	tutte le dimensioni	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri		
Merluzzi bianchi	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	} 212	
	Extra, A	1, 2, 3	pesci interi		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	} 152	
	B	1, 2, 3	pesci interi		
	Extra, A	5	pesci eviscerati, con testa	} 140	
	B	4	pesci eviscerati, con testa		
	Extra, A	4	pesci interi	} 102	
	B	5	pesci eviscerati, con testa		
Extra, A B tutte le categorie	5 4, 5 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi altri			

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi carbonari	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 138
	Extra, A	1, 2, 3		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 114
	B	1, 2, 3		
	B	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 84
	Extra, A, B	4		
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Eglefini	Extra, A	1, 2	pesci interi pesci eviscerati, con testa	} 140
	Extra, A, B	1, 2, 3		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	122
	B	4	pesci eviscerati, con testa	88
	Extra, A B tutte le categorie	3, 4 1, 2, 3, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi altri	} 88
Merlani	Extra, A, B	1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa	} 152
	Extra, A	3		
	Extra, A	1, 2	pesci interi	} 138
	B	3		
	Extra, A	3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 116
	Extra, A	4		
	B	1, 2, 3	pesci interi pesci interi	} 85
	Extra, A	4		
	B	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi altri	} 85
B	4			
	tutte le categorie	tutte le dimensioni		
Sgombri	Extra A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 138
	A	1, 2		
	B	1	pesci interi pesci interi	} 122
	B	2		
	A	3	pesci interi pesci interi pesci interi	} 113
	B	3		
Extra A	4 4	in casse d'origine		
A, B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci interi altri	} 89	

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Acciughe	Extra, A	2	pesce interi	257
	Extra A	1, 3 1	pesce interi pesce interi	} 212
	B A	1 3	pesce interi pesce interi	
	B tutte le categorie	2, 3 tutte le dimensioni	pesce interi altri	} 136
Passere di mare	Extra, A, B	1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa	152
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	131
	B	4	pesce eviscerati, con testa	} 112
	Extra, A, B tutte le categorie	1, 2, 3, 4 tutte le dimensioni	pesce interi altri	
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp. p.	Extra, A, B	1	semplicemente cotti in acqua	} 343
	tutte le categorie	1	altri	

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

ALLEGATO II

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Aringhe	tutte le categorie	1	pesce interi	0,85
	tutte le categorie	2	pesce interi	0,80
	tutte le categorie	3	pesce interi	} 0,70
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Sardine : a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesce interi	0,85
	Extra	3	pesce interi	0,65
	Extra A	1, 4 3	pesce interi pesce interi	} 0,55
	A	1, 4	pesce interi	
	B	tutte le dimensioni	pesce interi	} 0,35
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesce interi	0,85
	Extra	3	pesce interi	0,70
	Extra A	1, 4 3	pesce interi pesce interi	} 0,60
	A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesce interi pesce interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 0,45
Sebasti	Extra, A, B	tutte le dimensioni	pesce interi	} 0,90
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Merluzzi bianchi	Extra, A, B	1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa	} 0,83
	Extra, A	1, 2, 3	pesce interi	
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	} 0,60
	B	1, 2, 3	pesce interi	
	Extra, A	5	pesce eviscerati, con testa	} 0,55
	B	4	pesce eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	} 0,40
	B	5	pesce eviscerati, con testa	
Extra, A B tutte le categorie	5 4, 5 tutte le dimensioni	pesce interi pesce interi altri		
Merluzzi carbonari	Extra, A, B	1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa	} 0,90
	Extra, A	1, 2, 3	pesce interi	
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	} 0,75
	B	1, 2, 3	pesce interi	
	B	4	pesce eviscerati, con testa	} 0,55
Extra, A, B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesce interi altri		
Eglefini	Extra, A	1, 2	pesce interi	} 0,80
	Extra, A, B	1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	0,70
	B	4	pesce eviscerati, con testa	0,50
Extra, A B tutte le categorie	3, 4 1, 2, 3, 4 tutte le dimensioni	pesce interi pesce interi altri	} 0,50	

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merlani	Extra, A, B	1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa pesci interi	0,72
	Extra, A	3		
	Extra, A	1, 2		
	B	3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	0,65
	Extra, A	3		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	0,55
	B	1, 2, 3		
	Extra, A	4		
	B	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi altri	0,40
	B	4		
tutte le categorie	tutte le dimensioni			
Sgombri	Extra A	1, 2, 3 1, 2, 3	pesci interi pesci interi in casse d'origine pesci interi pesci interi	0,85
	A	1, 2		
	B	1		
	B	2	pesci interi pesci interi	0,75
	A	3		
	B	3	pesci interi pesci interi pesci interi in casse d'origine	0,70
	Extra	4		
	A	4		
A, B	4	pesci interi altri	0,55	
tutte le categorie	tutte le dimensioni			
Acciughe	Extra, A	2	pesci interi	0,85
	Extra A	1, 3 1	pesci interi pesci interi	0,70
	B	1		
	A	3	pesci interi pesci interi	0,60
	B	2, 3		
tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi altri	0,45	
Passere di mare	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	0,80
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	0,69
	B	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi altri	0,59
	Extra, A, B	1, 2, 3, 4		
tutte le categorie	tutte le dimensioni			
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp. p.	Extra, A, B	1	semplicemente cotti in acqua altri	0,60
	tutte le categorie	1		

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1624/72 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1972

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1109/71 relativo alle modalità per la determinazione del prezzo d'entrata per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1623/72, del 28 luglio 1972 ⁽³⁾, sono stati fissati i prezzi di ritiro per i prodotti figuranti nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 per il rimanente periodo dell'anno 1972 ; che in tale occasione è stato effettuato un raggruppamento di talune presentazioni sulla base dell'esperienza acquisita in merito alla presentazione dei prodotti di cui trattasi ; che è stato nonché completata la lista delle presentazioni ;

considerando inoltre che tali modifiche devono comportare per i prodotti di cui trattasi un adeguamento corrispondente degli aggiustamenti previsti per la determinazione dei prezzi di entrata pur mantenendo i coefficienti a tal fine adottati ; che è necessario quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione, del 28 maggio 1971, relativo alle modalità per la determinazione del prezzo di entrata per taluni prodotti della pesca ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2808/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando inoltre, che al fine di considerare gli scarti esistenti tra i vari prezzi di riferimento per le aringhe che presentano caratteristiche commerciali diverse, è opportuno modificare i coefficienti di adattamento dell'aringa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

A decorrere dal 1° agosto 1972, la tabella figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1109/71 è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ Vedasi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 29. 5. 1971, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 11.

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	1,00
	tutte le categorie	2	pesci interi	1,0692
	tutte le categorie	3	pesci interi	} 1,2636
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	
Sardine :				
a) dell'Atlantico	Extra, A	2	pesci interi	1,00
	Extra	3	pesci interi	1,3073
	Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 1,5402
	A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 2,4364
b) dei Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	
	Extra	3	pesci interi	1,2203
	Extra A	1, 4 3	pesci interi pesci interi	} 1,4400
	A B	1, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 1,8947
Sebasti	Extra, A B B tutte le categorie	1, 2 1 2 tutte le dimensioni	pesci eviscerati pesci interi pesci interi altri	
Merluzzi bianchi	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,00
	Extra, A	1, 2, 3		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	} 1,3889
	B	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	5	pesci eviscerati, con testa	} 1,5151
	B	4	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 2,0833
	B	5	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A B tutte le categorie	5 4, 5 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi altri	

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Coefficiente
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi carbonari	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,00
	Extra, A	1, 2, 3		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,2037
	B	1, 2, 3		
	B	4	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,6455
	Extra, A, B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni		
Eglefini	Extra	1, 2	pesci interi pesci eviscerati, con testa	} 1,00
	Extra, A	1, 2, 3		
	B	1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa	} 1,1478
	B	3		
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	} 1,5903
	B	4		
	Extra, A B tutte le categorie	3, 4 1, 2, 3, 4 tutte le dimensioni	pesci interi pesci interi altri	} 1,5903
Merlani	Extra, A, B	1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci eviscerati, con testa	} 1,00
	Extra, A	3		
	Extra, A	1, 2	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,1538
	B	3		
	Extra, A	3	pesci eviscerati, con testa pesci interi	} 1,3636
	Extra, A	4		
	B Extra, A	1, 2, 3 4	pesci eviscerati, con testa pesci interi pesci interi	} 1,8750
	B	4		
	B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci eviscerati, con testa pesci interi altri	
Sgombri	Extra	1, 2, 3	pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 1,00
	A	1, 2, 3		
	B	1		
	B A	2 3	pesci interi pesci interi	} 1,1304
	B	3		
	Extra A	4 4	pesci interi pesci interi pesci interi in casse d'origine	} 1,2149
	A	4		
A, B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci interi altri	} 1,5476	

Specie	Categoria di freschezza	Caratteristiche commerciali (*)		Coefficiente
		Dimensione	Presentazione	
Acciughe	Extra A	2 2	pesce interi pesce interi	} 1,00
	Extra A	1, 3 1	pesce interi pesce interi	
	B A	1 3	pesce interi pesce interi	} 1,4127
	B tutte le categorie	2, 3 tutte le dimensioni	pesce interi altri	
Passere di mare	Extra, A	1, 2, 3	pesce eviscerati, con testa	} 1,00
	B	1, 2	pesce eviscerati, con testa	
	B	3	pesce eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesce eviscerati, con testa	} 1,1612
	B	4	pesce eviscerati, con testa	} 1,3584
Extra, A, B tutte le categorie	1, 2, 3, 4 tutte le dimensioni	pesce interi altri		
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp. p.	Extra, A	1	semplicemente cotti in acqua	1,00
	B tutte le categorie	1 tutte le dimensioni	semplicemente cotti in acqua altri	} 1,1111

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

REGOLAMENTO (CEE) N. 1625/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

che modifica i prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca per il 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede, tra l'altro, la fissazione annuale dei prezzi di riferimento validi per la Comunità, per i prodotti di cui all'allegato I, A e C, e all'allegato II di detto regolamento ;

considerando che l'articolo 18, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che per i prodotti elencati nell'allegato I, A e C, di detto regolamento il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale uguale almeno al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo d'orientamento ;

considerando che i prezzi di orientamento per i prodotti della pesca enumerati all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono stati fissati per il rimanente periodo del 1972 dal regolamento (CEE) n. 1563/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972 ⁽³⁾; che tale fissazione ha determinato la modificazione dei prezzi di ritiro per i prodotti in oggetto ;

considerando che la fissazione del prezzo di riferimento è una condizione essenziale per l'eventuale applicazione di misure opportune al fine di tutelare la produzione comunitaria ; che l'attuazione di tali misure è strettamente connessa con quelle adottate all'interno della Comunità al fine di esercitare un'azione stabilizzatrice sui mercati in particolare mediante l'applicazione del sistema dei prezzi di ritiro dalla vendita al di sotto dei quali le organizzazioni di produttori si astengono dal vendere i prodotti dei propri aderenti ; che il prezzo di riferimento deve essere fissato applicando al prezzo d'orientamento una percentuale compresa all'interno dei limiti adottati per la fissazione del prezzo di ritiro ; che, in

quest'ultimo caso, la percentuale deve essere determinata prendendo in particolare in considerazione la struttura della domanda e dell'approvvigionamento dei mercati ;

considerando che, per i motivi sopra enunciati, è opportuno prendere in considerazione per i prezzi di riferimento il livello dei prezzi di ritiro quando questi siano compresi entro i limiti definiti a tale scopo, e, in caso contrario, il più basso livello ammesso ;

considerando che, per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal loro prezzo d'orientamento e fissati in funzione del livello del prezzo considerato per l'applicazione delle misure d'intervento per detti prodotti ; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per tali prodotti all'85 % dei prezzi di orientamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i prodotti dell'allegato I, A e C, e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono fissati ai livelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Questi prezzi si riferiscono alla categoria immediatamente inferiore a quella presa in considerazione per la fissazione del prezzo d'orientamento e corrispondono ai prezzi del prodotto sbarcato allo stadio della prima vendita all'ingrosso nei porti della Comunità.

Tali prezzi sono validi fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2805/71 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

3. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

I. Prezzi di riferimento per alcuni prodotti elencati nell'allegato I, A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70

Prodotti	Prezzo di riferimento (in u.c./t)
1. Aringhe	138
2. Sardine	
a) dell'Atlantico	284
b) del Mediterraneo	152
3. Sebastì (Sebastes marinus)	232
4. Merluzzi bianchi	212
5. Merluzzi carbonari	138
6. Eglefini	140
7. Merlani	159
8. Sgombri	138
9. Acciughe	257
10. Passere di mare	152
11. Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	381

II. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70

Prodotti	Prezzo di riferimento (in u.c./t)
1. Sardine	187
2. Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	476
3. Calamari (Loglio sp.p. Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	884
4. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti)	517
5. Polpi delle specie Octopus	367

REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

relativo all'istituzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di calcolatrici elettroniche numeriche, con o senza dispositivo stampatore in provenienza dal Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni da paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 del predetto regolamento,

considerando che da alcuni anni il settore delle macchine calcolatrici è in via di ristrutturazione a livello mondiale e che nel particolare settore delle calcolatrici numeriche le macchine elettromeccaniche vengono vieppiù sostituite da apparecchi elettronici ;

considerando che la suddetta ristrutturazione è in fase molto avanzata in Giappone mentre l'evoluzione è più lenta nella Comunità, perché il crescente fabbisogno di calcolatrici elettroniche da tavolo viene coperto quasi esclusivamente dal Giappone ;

considerando che nel 1971 l'aliquota del Giappone nell'approvvigionamento del mercato comunitario è stata del 74 % e quella della produzione comunitaria del 22 % ; che a motivo dell'incremento costantemente elevato delle importazioni dal Giappone l'aliquota coperta dalla produzione comunitaria continuerà a decrescere ;

considerando che in questa situazione è necessario realizzare una migliore trasparenza delle vendite e disporre di più recenti dati sull'evoluzione delle importazioni di calcolatrici elettroniche numeriche, con o senza dispositivo stampatore, provenienti dal Giappone, in modo da poter seguire con maggiore precisione l'andamento del mercato in questo settore ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

considerando che in tale contesto è necessario istituire, nell'interesse della Comunità, una procedura di sorveglianza comunitaria sulle importazioni, da realizzare sulla base di un documento d'importazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1025/70 ; che è d'uopo fissare a sei mesi il periodo di utilizzo del documento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le importazioni comunitarie dal Giappone di calcolatrici elettroniche numeriche, con o senza dispositivo stampatore, della voce ex 84.52 A della tariffa doganale comune, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria a norma del regolamento (CEE) n. 1025/70.

Articolo 2

Il documento d'importazione da presentare a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1025/70 deve includere nella rubrica « denominazione commerciale » le indicazioni concernenti il produttore e il marchio di fabbrica, nonché la denominazione del modello e del tipo del prodotto di cui trattasi.

Articolo 3

L'utilizzazione del documento d'importazione è limitata a 6 mesi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è valido fino al 31 luglio 1973. Esso diviene operante a decorrere dal 1° agosto 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1627/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche in provenienza dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1443/72 della Commissione, del 6 luglio 1972⁽²⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pesche in provenienza dalla Grecia il cui ammontare è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1575/72⁽³⁾;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti in provenienza dalla Grecia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento

(CEE) n. 1291/70⁽⁴⁾ e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 di detto regolamento, permette di costatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento e che, allora, le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti in provenienza dalla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1443/72 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOIT

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 7.7.1972, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25.7.1972, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 2.7.1970, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1628/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1972

che modifica l'importo dell'integrazione per i semi di colza e ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1599/72 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1599/72 ai dati di cui la Commissione dispone

attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione per i semi di colza e ravizzone ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, fissato nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 1599/72, è, per i semi di colza e ravizzone, modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 27. 7. 1972, pag. 25.

ALLEGATO

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 31 luglio 1972 per i semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	<i>Colza e ravizzone</i>
Importo dell'integrazione	9,410
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :	
— per il mese di luglio	9,410
— per il mese di agosto	9,410
— per il mese di settembre	9,534
— per il mese di ottobre	9,682
— per il mese di novembre	9,761
— per il mese di dicembre	9,955

REGOLAMENTO (CEE) N. 1629/72 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1972

che istituisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di alluminio greggio
provenienti dai paesi indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1025/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 ⁽¹⁾, che istituisce un regime comune applicabile alle importazioni dai paesi terzi, in particolare l'articolo 7,

dopo consultazione nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 5 di detto regolamento,

considerando che esiste uno squilibrio fra l'offerta e la domanda nel settore dell'alluminio greggio, dovuto da un lato ad un notevole regresso del consumo e dall'altro al considerevole aumento delle capacità di produzione ;

considerando che detto squilibrio ha determinato una sensibile riduzione dei prezzi dell'alluminio greggio ;

considerando che i produttori di alluminio greggio hanno dovuto ridurre il tasso di impiego delle loro capacità di produzione ;

considerando che l'evoluzione del prezzo dell'alluminio greggio sul mercato comunitario è molto sensibile alle offerte fatte dai produttori esterni alla CEE ;

considerando che è pertanto opportuno disporre al più presto dei principali elementi relativi alle importazioni di alluminio greggio, onde seguire da vicino l'evoluzione del mercato in quel settore, tenuto conto del danno che può essere arrecato ai produttori di alluminio greggio della Comunità ;

considerando che, in questa situazione, gli interessi della Comunità richiedono una sorveglianza comunitaria delle citate importazioni, mediante un documento di importazione quale previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1025/70 ; che è opportuno fissare a tre mesi il periodo di utilizzazione di detto documento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune sono soggette a sorveglianza comunitaria secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1025/70. Detta sorveglianza si applica alle importazioni provenienti da tutti i paesi elencati nell'allegato II del citato regolamento.

Articolo 2

Il documento di importazione può essere utilizzato al massimo per un periodo di 3 mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade il 31 dicembre 1972. Esso è applicabile con decorrenza dal 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1972

che modifica le direttive del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra nonché le direttive del 29 settembre 1970 relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(72/274/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per i motivi appresso indicati, occorre modificare alcune disposizioni delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, modificate da ultimo dalla direttiva del 30 marzo 1971 ⁽¹⁾, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽²⁾, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽³⁾, alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁴⁾, alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽⁵⁾, della direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁶⁾, modificata dalla direttiva del 30 marzo 1971 ⁽⁷⁾, della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi d'ortaggi ⁽⁸⁾, modificata dalla direttiva del 30 marzo 1971 ⁽⁷⁾, e della direttiva del Consiglio del 29

settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽⁹⁾ ;

considerando che alcune delle citate direttive prevedono che, dal 1° luglio 1972, l'equivalenza delle sementi e materiali da moltiplicazione raccolti nei paesi terzi non può più essere costatata sul piano nazionale dagli Stati membri ; che, tuttavia, per il fatto che gli esami riferentisi alla costatazione comunitaria dell'equivalenza non hanno potuto essere terminati in tutti i casi, occorre prorogare il termine summenzionato al fine di evitare la perturbazione delle attuali relazioni commerciali ;

considerando che le direttive relative alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione ammettono unicamente o prodotti originari degli Stati membri rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive in questione o prodotti originari dei paesi terzi riconosciuti equivalenti ai prodotti della Comunità ;

considerando che devono poter essere ugualmente commercializzati i prodotti originari dei paesi che hanno aderito alla Comunità ma che non applicano immediatamente dette direttive, e che è pertanto necessario prevedere delle misure a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercia-

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2290/66.

⁽³⁾ GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

lizzazione delle sementi di barbabietole, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, all'articolo 16, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali e all'articolo 15, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate, la data del 1° luglio 1972 viene sostituita da quella del 1° luglio 1973.

Articolo 2

L'articolo 16 della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l'articolo 16 della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l'articolo 16 della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l'articolo 15 della direttiva del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei tuberiseme di patate, l'articolo 15 della direttiva del 30 giugno 1969 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, l'articolo 32 della direttiva del 29 settembre 1970 relativa alla commercializzazione delle sementi d'ortaggi e l'articolo 21 della direttiva del 29 settembre 1970 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie

di piante agricole sono completati dal seguente paragrafo :

« 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ».

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi :

- a) all'articolo 1, con effetto dal 1° luglio 1972,
- b) all'articolo 2, entro il 1° gennaio 1973.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1972

che modifica la direttiva relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

(72/275/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾, la procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva ai fini dell'introduzione dei modi e dei metodi suddetti è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato permanente degli alimenti per animali è stato consultato per la prima volta in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, o in base a qualsiasi analoga disposizione ;

considerando che il suddetto Comitato è stato investito per la prima volta dell'esame di due progetti di direttive della Commissione nella riunione del 15 e 16 dicembre 1970 ; che di conseguenza la procedura

in causa non sarebbe più applicabile a decorrere dal 16 giugno 1972 ;

considerando che, tuttavia, la stessa procedura si è rivelata pienamente soddisfacente in passato e che è pertanto opportuno mantenerla in vigore oltre il periodo precitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Con effetto dal 16 giugno 1972 l'articolo 4 della direttiva del Consiglio del 20 luglio 1970 è abrogato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

